

**REGOLAMENTO**  
**DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**  
**D.LGS 231/01**

Versione 19 gennaio 2018

Ratificato dal Consiglio di Amministrazione il 19 gennaio 2018

## INDICE

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione.....	3
Articolo 2 – Nomina e composizione dell’Organismo di Uniacque S.p.A.....	3
Articolo 3 – Durata in carica, sostituzione dei membri dell’Organismo e cause di cessazione .....	3
Articolo 4 – Requisiti dell’Organismo di Vigilanza.....	4
Articolo 5 – Casi di ineleggibilità e decadenza .....	5
Articolo 6 – Presidente dell’Organismo.....	6
Articolo 7 – Convocazione, voto e delibere dell’Organismo .....	6
Articolo 8 – Risorse dell’Organismo di Vigilanza .....	7
Articolo 9 – Compiti dell’Organismo di Vigilanza .....	8
Articolo 10 – Poteri dell’Organismo di Vigilanza.....	9
Articolo 11 – Pianificazione delle attività .....	9
Articolo 12 – I flussi informativi dall’Organismo agli Organi sociali e al management.....	10
Articolo 13 – Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.....	11
Articolo 14 - Coordinamento con le Direzioni Aziendali .....	11
Articolo 15 – Raccolta e conservazione delle informazioni.....	12
Articolo 16 – Obblighi di riservatezza .....	12
Articolo 17 – Norme etiche .....	12
Articolo 18 – Ratifica del Regolamento .....	13

## **Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1.1. Per la completa osservanza ed interpretazione del Modello di Organizzazione e Controllo (di seguito “Modello”) è stato istituito presso Uniacque S.p.A. un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo”) in ordine al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del Modello adottato da Uniacque S.p.a., in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito Decreto).

1.2. Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo si impronta ai principi di autonomia ed indipendenza di cui all’art. 6 del Decreto e riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà del Collegio Sindacale, se diverso, di richiedere informazioni sull’attività di controllo per il necessario coordinamento.

## **Articolo 2 – Nomina e composizione dell’Organismo di Uniacque S.p.A.**

2.1. L’Organismo di Vigilanza di Uniacque S.p.A. si identifica in un organo collegiale.

I membri dell’Organismo dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Capitolo 4 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Uniacque S.p.A...

2.2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell’Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera, sulla base dei criteri di composizione sopra definiti, scegliendo il Presidente tra i soggetti esterni alla Società.

2.3. L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione con delibera approvata con il voto dei due terzi dei presenti.

2.4. I compiti ed i poteri dell’Organismo di Vigilanza devono essere resi noti a ciascun componente nominato.

2.5. L’avvenuto conferimento dell’incarico sarà, successivamente, formalmente comunicato da parte del Consiglio di Amministrazione a tutti i livelli aziendali.

## **Articolo 3 – Durata in carica, sostituzione dei membri dell’Organismo e cause di cessazione**

3.1. L’ Organismo resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina e comunque fino a quando resta in carica il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato , salvo proroga delle proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza. L’Organismo è rieleggibile.

3.2. Il Consiglio di Amministrazione può revocare in ogni momento i membri dell’Organismo per giusta causa.

3.3. Per giusta causa di revoca di uno o più dei componenti dell’Organismo dovrà, comunque, intendersi:

- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico quali: l’omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull’attività svolta cui l’Organismo è tenuto; l’omessa redazione del programma di vigilanza;

- l'“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- nel caso di membro interno, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che lo riguardi (ad es. cessazione rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;
- nel caso di membro esterno, gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità.

3.4. Qualsiasi decisione riguardante i singoli membri o l'intero Organismo di Vigilanza relative a revoca, sostituzione o sospensione sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

3.5. Al di fuori delle predette ipotesi, la cessazione dall'incarico può avvenire:

- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione, anche senza preavviso. La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo può essere esercitata in qualsiasi momento, previa motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto, con copia conoscenza agli altri componenti ed al Collegio Sindacale;
- qualora sopraggiunga una delle cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

3.6. In caso di cessazione di un singolo componente, questi rimane in carica fino alla sua sostituzione. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un nuovo membro il cui incarico scadrà unitamente a quello degli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza.

#### **Articolo 4 – Requisiti dell'Organismo di Vigilanza**

4.1. Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve avere un profilo professionale e personale tale che l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta non possano esserne pregiudicate.

4.2. In particolare, i requisiti che l'Organismo di Vigilanza, in quanto tale, deve possedere e che devono caratterizzare la sua azione, sono i seguenti:

a) Autonomia e indipendenza.

Al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza piena autonomia di iniziativa è previsto che l'Organismo:

- 1) sia dotato dal Consiglio di Amministrazione di un budget per l'espletamento dei suoi compiti (trasferte, consulenze specialistiche, ecc.);
- 2) sia privo di compiti operativi e poteri gestionali;

3) possa accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni;

4) possa avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture aziendali e di consulenti esterni;

5) determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle, riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione.

#### b) Professionalità.

L'Organismo di Vigilanza garantisce un'adeguata professionalità, intesa come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale. La competenza professionale è assicurata dalla conoscenza sia della normativa di settore, delle procedure e dei processi aziendali, nonché dei principi generali in materia di controllo e di gestione dell'organizzazione, con specifico riferimento ai rischi, anche di natura penale, sia delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, nonché delle metodologie connesse al flow charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza della struttura aziendale e le tecniche di intervista ed elaborazione dei risultati.

#### c) Continuità di azione.

Al fine di garantire una efficace attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza è un organismo dedicato allo svolgimento dei compiti assegnati, che svolge con costanza la propria attività. L'Organismo di Vigilanza definisce, con proprio atto, un programma annuale di verifiche sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico e del Modello.

### **Articolo 5 – Casi di ineleggibilità e decadenza**

#### 5.1. Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale e sull'onorabilità;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

- pendenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e alla legge 31 maggio 1965 n. 575 ovvero pronuncia del decreto di sequestro ex art. 2 bis della legge n. 575/1965 ovvero decreto di applicazione di una misura di prevenzione, sia essa personale o reale;
- mancanza dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dal D. M. del 30 marzo 2000 n. 162 per i membri del Collegio Sindacale di società quotate, adottato ai sensi dell'art. 148 comma 4 del TUF.

5.2. All'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza dei motivi di ineleggibilità sopra esposti.

5.3. Qualora, nel corso dell'incarico dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

5.4. I requisiti di eleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estese anche alle risorse aziendali di cui l'Organismo di Vigilanza si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni

#### **Articolo 6 – Presidente dell'Organismo**

6.1. Per garantire un più efficace funzionamento dei propri lavori, l'Organismo viene coordinato da un membro con funzioni di Presidente.

6.2. Il Presidente assente o impossibilitato è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro più anziano per età.

6.3. Il Presidente svolge funzioni di supervisione e cura gli aspetti di coordinamento e di organizzazione dell'attività da svolgere.

#### **Articolo 7 – Convocazione, voto e delibere dell'Organismo**

7.1. L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta lo richiedano le concrete esigenze connesse allo svolgimento delle attività proprie dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo può riunirsi su convocazione del Presidente, su richiesta di un altro componente dell'Organismo, o su eventuale richiesta del Collegio Sindacale, se diverso, ovvero su iniziativa di uno degli altri Organi Sociali.

7.2. Le riunioni dell'Organismo avranno luogo, normalmente, presso gli Uffici di Uniacque S.p.A. o presso gli altri luoghi, individuati in modo da rendere quanto più efficace e efficiente l'azione dell'Organismo medesimo.

7.3. L'avviso di convocazione può essere inviato utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione, anche informatico e telematico (dal quale si consti l'avvenuta ricezione della notizia), almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, contenendo, preferibilmente, il relativo ordine del giorno.

7.4. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può, tuttavia, essere inviato dal Presidente o da un membro dell'Organismo, con un preavviso minimo di ventiquattro ore.

7.5. Le riunioni dell'Organismo, in ogni caso, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare un segretario. In caso di

assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal membro più anziano. Sono delegabili ai membri dell'Organismo specifiche attività.

7.6. Ogni membro ha diritto ad un voto. Le decisioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, la decisione sulla materia spetta al Presidente dell'Organismo.

7.7. Le materie e gli argomenti discussi, il testo delle deliberazioni messe in votazione nonché l'esito delle votazioni devono risultare da un verbale redatto dal Segretario e firmato dal Presidente. Ogni verbale viene sottoposto all'esame dell'Organismo di Vigilanza, per eventuali osservazioni, nel corso della prima riunione successiva a quella alla quale si riferisce.

7.8. L'Organismo di Vigilanza istituisce un libro delle proprie riunioni che viene conservato.

7.9. L'Organismo può convocare, per consulenza, addetti della Società o consulenti, anche esterni, con esperienza in specifiche materie.

7.10. Alle riunioni dell'Organismo possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti che possano avere rilevanza con l'ordine del giorno della riunione stessa, qualora espressamente invitati dall'Organismo.

## **Articolo 8 – Risorse dell'Organismo di Vigilanza**

8.1. Il Consiglio di Amministrazione assegna all'Organismo di Vigilanza le risorse umane, finanziarie e logistiche ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

8.2. Con riguardo alle risorse finanziarie, l'Organismo di Vigilanza potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget che il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso. Tale fondo potrà essere utilizzato discrezionalmente dai componenti dell'Organismo di Vigilanza con obbligo di rendicontazione annuale al Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle procedure aziendali in vigore.

8.3. Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'Organismo di Vigilanza può chiedere al Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.

8.4. L'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In tali casi l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

8.5. In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'Organismo di Vigilanza.

## **Articolo 9 – Compiti dell’Organismo di Vigilanza**

9.1. In conformità al disposto di cui all’art. 6, comma 1, d.lgs. 231/2001, all’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

9.2. In via generale, l’Organismo di Vigilanza:

1) verifica la reale efficacia ed efficienza del Modello, vigilando sul rispetto delle prescrizioni in esso contenute da parte degli Organi Sociali, del personale (dirigente, dipendente, distaccato), dei collaboratori e di qualsiasi altro soggetto possa agire in nome e per conto della Società. Sotto questo profilo l’Organismo di Vigilanza deve:

- verificare l’adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il rischio della realizzazione di condotte illecite;
- verificare l’effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- monitorare l’attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, e al settore ambientale effettuando verifiche periodiche e straordinarie (cd. “spot”), nonché i relativi follow-up;
- disporre periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio.

2) formula proposte all’organo amministrativo di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:

- significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa - modifiche nello svolgimento delle attività aziendali
- modifiche normative.

3) promuove, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di formazione, informazione e comunicazione interna volte a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche, ‘Destinatari’), e a favorire la diffusione degli standard di comportamento e delle procedure adottate ai sensi del Decreto;

4) dà riscontro con l’opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, alle richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

5) gestisce i flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza:

- assicurando il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello;
- esaminando e valutando tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
- informando gli organi competenti, nel proseguito specificati, in merito all’attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- segnalando agli organi competenti
  - per gli opportuni provvedimenti
  - le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili;
- proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;

- fornendo il necessario supporto informativo agli organi ispettivi in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità.

## **Articolo 10 – Poteri dell’Organismo di Vigilanza**

10.1. Per l’espletamento dei compiti ad esso assegnati, all’Organismo di Vigilanza di Uniacque S.p.a. sono riconosciuti tutti i poteri ispettivi e di controllo necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello.

10.2. L’Organismo di Vigilanza, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di avere libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi, i documenti della Società, le infrastrutture ed impianti, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l’audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell’attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello, concordando preventivamente l’impiego del personale con il responsabile della funzione, sempre che non vi ostino ragioni d’urgenza;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 11 – Pianificazione delle attività**

11.1. Nel rispetto delle proprie funzioni l’Organismo, in totale autonomia, pianifica la propria attività definendo, di volta in volta, i criteri di selezione ed i programmi di verifica relativamente alle operazioni e/o ai processi da analizzare, per quelle attività e/o aree ritenute a rischio.

11.2. Nell’ambito di tale pianificazione verranno debitamente considerati i seguenti parametri:

- Mappatura delle aree a rischio;
- Informazioni ricevute dai flussi informativi;
- Indicazioni del vertice aziendale o di altri organi di controllo;
- Esito di eventuali precedenti verifiche eseguite dall’Organismo.

11.3. Qualora uno qualsiasi dei membri dell’Organismo venga in possesso di informazioni pertinenti le proprie funzioni che possa richiedere lo svolgimento di verifiche suppletive rispetto a quelle previste nella normale attività, o comunque ritenga utile l’effettuazione di una determinata indagine, i criteri e le procedure di esame di quel determinato evento devono essere concordati collegialmente e devono essere documentati in apposito verbale.

## **Articolo 12 – I flussi informativi dall’Organismo agli Organi sociali e al management**

12.1. L’Organismo trasmette annualmente, per l’approvazione, al Consiglio di Amministrazione il piano nel quale sono definite e programmate le attività di verifica e controllo.

12.2. L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello, all’emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste distinte linee di reporting dall’Organismo di Vigilanza:

- su base continuativa, riporta al Consiglio di Amministrazione, nella persona dell’Amministratore Delegato;
- su base periodica almeno semestrale, presenta una relazione al Consiglio di Amministrazione, in presenza del Collegio Sindacale.

12.3. Gli incontri con gli organi societari e con l’Amministratore Delegato cui l’Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L’Organismo di Vigilanza cura l’archiviazione della relativa documentazione.

12.4. L’Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza semestrale, una relazione informativa, relativa all’attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell’attività svolta nell’anno in corso ed un piano delle attività previste per l’anno successivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (es. significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell’assetto organizzativo della Società, ecc.) e, in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d’urgenza, da presentare all’Amministratore Delegato.

12.5. Le relazioni periodiche predisposte dall’Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

12.6. L’Organismo, inoltre, può rivolgere comunicazioni e richiedere chiarimenti al Collegio Sindacale, se diverso e alla Società di Revisione in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l’adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

12.7. L’Organo amministrativo in carica ha libero accesso al libro delle riunioni dell’Organismo di Vigilanza e può estrarre copie informali dei verbali.

### **Articolo 13 – Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.**

13.1. Al fine di poter esercitare al meglio le proprie funzioni l’Organismo è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione, comunicazione attinente l’attuazione del Modello che possa essere utile alla prevenzione dei reati.

13.2. Il flusso informativo è redatto almeno:

- su base periodica, le informazioni/ dati/ notizie identificate dall’Organismo di Vigilanza e/ o da questi richieste alle singole strutture della Società;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi, ed attinente l’attuazione e/ o la violazione del Modello nelle aree di attività “sensibili” nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Organismo di Vigilanza (“segnalazioni”).

13.3. L’Organismo, tramite apposita circolare, definisce e comunica alla Società il dettaglio (es. contenuto, periodicità, formato, ecc.) delle informazioni / dati /notizie che devono essere trasmesse nel flusso informativo di cui al punto precedente.

13.4. Il personale della Società e i collaboratori della stessa hanno facoltà di rivolgersi direttamente all’Organismo di Vigilanza, per segnalare violazioni, conclamate o sospettate, del Modello.

13.5. A seguito di segnalazioni, l’Organismo avvia apposite attività di indagine, nel corso delle quali agisce in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

13.6. Le segnalazioni devono essere tutte conservate presso gli uffici dell’Organismo di Vigilanza.

13.7. Uniacque S.p.a., al fine di facilitare le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica [odv@uniacque.bg.it](mailto:odv@uniacque.bg.it).

13.8. Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto, anche in forma anonima, all’indirizzo: Organismo di Vigilanza, Uniacque S.p.A., Bergamo, via Canovine 21.

### **Articolo 14 - Coordinamento con le Direzioni Aziendali**

14.1. L’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere tenuto costantemente informato sull’evoluzione delle attività “a rischio” dagli Organi Sociali e dai responsabili delle aree interessate:

- sugli aspetti dell’attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati;
- sulle operazioni straordinarie della Società.

14.2. L’Organismo di Vigilanza si coordina con le Direzioni Aziendali al fine di raccogliere gli esiti delle attività di controllo interno svolte dalla Società (es. attività di internal audit, attività di audit sui sistemi di gestione certificati).

## **Articolo 15 – Raccolta e conservazione delle informazioni**

15.1. Tutta la documentazione concernente l'attività svolta dall'Organismo (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 10 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio (cartaceo e/o informatico), il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'Organismo .

## **Articolo 16 – Obblighi di riservatezza**

16.1. I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, viene meno nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Uniacque S.p.A.

16.2. I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire - e si astengono dal ricercare e, comunque, utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa autorizzazione.

16.3. Ogni informazione in loro possesso viene, comunque, trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il D.Lgs. 196/03 – “Codice In materia di protezione dei dati personali”.

16.4. L'inosservanza dei suddetti obblighi da parte di un membro deve essere tempestivamente comunicata dagli altri membri dell'Organismo al Consiglio di Amministrazione per le opportune deliberazioni.

## **Articolo 17 – Norme etiche**

17.1. L'Organismo di Vigilanza è chiamato al rigoroso rispetto degli specifici standard di condotta di seguito riportati.

17.2. Essi si applicano sia all'Organismo di Vigilanza e alle sue risorse, sia a tutte le altre risorse (interne od esterne) che forniscano supporto all'Organismo nello svolgimento delle sue attività.

17.3. Nel corso del proprio incarico, l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo:

- di assicurare la realizzazione dei compiti assegnati con onestà, obiettività ed accuratezza;
- di garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e comportamentali di Uniacque S.p.a.;
- di non accettare doni o vantaggi di altra natura dalla Società, fatti salvi quelli rientranti nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato con la stessa, dai suoi dipendenti, clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali la Società intrattiene rapporti;
- di evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'Organismo di Vigilanza o dell'intera organizzazione aziendale;
- di evidenziare direttamente al Consiglio di Amministrazione eventuali cause che rendano impossibile o difficoltoso l'esercizio delle attività di propria competenza;

- di riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.

### **Articolo 18 – Ratifica del Regolamento**

18.1. Il presente Regolamento dell'Organismo di Vigilanza viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

18.2. Ogni successiva modificazione al presente Regolamento deve essere deliberata dall'Organismo di Vigilanza e sottoposta per la ratifica al Consiglio.

18.3 È data facoltà all'Organismo, nel rispetto del presente regolamento, di emanare altre disposizioni funzionali allo svolgimento delle attività definite.

18.4. Per tutto quanto qui non esplicitamente richiamato si fa riferimento al contenuto del Modello Organizzativo e Gestionale della Società e sue successive modifiche ed integrazioni.

Bergamo, 19 gennaio 2017